

N. 1524-A-ter

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE IV E XIV

(GIUSTIZIA - IGIENE E SANITÀ)

(RELATORI *di minoranza*: **GARGANI GIUSEPPE** per la IV Commissione;  
**ORSINI BRUNO** per la XIV Commissione)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, BOZZI, GORLA MASSIMO, MAMMI',  
NATTA ALESSANDRO, PRETI, SPINELLI**

*Presentata il 9 giugno 1977*

---

Norme per la tutela sociale della maternità  
e sull'interruzione volontaria della gravidanza

---

*Presentata alla Presidenza il 30 marzo 1978*

---

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 7 giugno 1977 il Senato della Repubblica, cui era stata sottoposta una proposta di legge pressoché identica a quella oggi in discussione, la giudicò, a maggioranza, con votazione segreta, « contraria ai principi essenziali della Costituzione » e tale da « rappresentare una seria alterazione del nostro ordinamento », decidendo perciò il non passaggio all'esame degli articoli.

Due giorni dopo, la proposta di legge, così drasticamente respinta da un ramo del Parlamento, venne, nell'identico testo, sottoposta all'esame della Camera dei deputati con una decisione che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Vi era comunque ragione di supporre che, nell'*iter* del progetto di legge presso le Commissioni riunite giustizia e sanità, venissero almeno parzialmente rimosse le ragioni che avevano indotto una delle due massime sedi in cui si esprime la sovranità popolare a formulare così gravi e pregiudiziali censure al progetto in esame. In tal senso il gruppo parlamentare della Democrazia cristiana ha responsabilmente assunto ogni opportuna iniziativa. Ciò nonostante — in sede di Commissione — tutte le proposte tendenti a ricondurre il provvedimento in esame nell'ambito della compatibilità con i principi costituzionali e delle indicazioni espresse dalla stessa Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 27 del 1975, sono state respinte. Infatti gli emendamenti accolti sono stati soltanto marginali.

Una prima constatazione di carattere istituzionale si evince quindi, con estrema chiarezza, dai fatti che abbiamo ricordato: l'approvazione da parte della nostra Assemblea di un testo sostanzialmente identico a quello respinto dal Senato sottoporrebbe l'altro ramo del Parlamento ad una sorta di umiliante « esame di riparazione », di assai dubbio esito, rischian-

do così di posporre indefinitamente l'approvazione della nuova regolamentazione legislativa — pur da tutti dichiarata necessaria — di un evento tanto drammatico e complesso qual è quello dell'aborto.

Né può sfuggire alla valutazione di alcuno che la mancata sollecita ridefinizione legislativa della materia comporta l'effettuazione del richiesto *referendum* abrogativo nei prossimi mesi. Tale *referendum* condurrebbe, nel caso di specie, o ad un vuoto legislativo, certamente drammatico in materia di tanta gravità, oppure alla sopravvivenza di norme che tutti ritengono superate. Aggraverebbe, quindi, tutti i problemi senza risolverne alcuno.

Tutto ciò richiede perciò, con ogni evidenza, un esercizio sollecito e responsabile dei poteri legislativi della nostra Assemblea, capace di contribuire alla soluzione dei gravi problemi connessi all'interruzione della gravidanza, ma, soprattutto, sostanzialmente e formalmente rispettoso dei valori sanciti dalla Carta costituzionale che costituiscono il denominatore comune della nostra convivenza civile.

Riteniamo, quindi, nostro dovere illustrare gli aspetti della proposta di legge in discussione che, a nostro avviso, da tali valori maggiormente si discostano, determinando perciò la grave frattura che sulla materia si è registrata sin qui, non solo tra i due rami del Parlamento, ma nella stessa coscienza civile del Paese.

*L'aborto come facoltà discrezionale della gestante nei primi novanta giorni di gravidanza.*

La proposta di legge in discussione ribadisce che nei primi novanta giorni l'aborto è una facoltà discrezionale della gestante che, ove intenda esercitarla, ha l'unico dovere di rivolgersi a un medico

di sua fiducia o ad un consultorio o ad una struttura socio-sanitaria pubblica. « In ogni caso » — ivi compreso quello dell'inesistenza di un qualsiasi danno alla sua salute rapportabile alla gravidanza o al parto — ella è facoltizzata a « ottenere l'interruzione della gravidanza » trascorsi i sette giorni dall'avvenuta richiesta.

Come già abbiamo avuto occasione di scrivere, tali norme trasformano la donna in un giudice unico e inappellabile della vita di suo figlio, caricandolo di una responsabilità tale da incidere in misura indeterminabile sulla sua vita psichica futura, e pongono la vita del concepito nella totale discrezionalità altrui.

Tale dettato legislativo può soddisfare chi, come dice la relazione che accompagna la proposta di legge Balzamo e altri, ritiene che lo Stato debba rimanere « neutrale nei confronti dei problemi di principio posti dall'interruzione volontaria della gravidanza ». Ma così non è: lo Stato non può restare neutrale di fronte alla discrezionale soppressione di un essere umano; e, come dice Tertulliano, *homo est et qui est futurus*.

Come è stato più volte ricordato, la Costituzione repubblicana contiene una norma — l'articolo 2 — che, di per sé sola, condanna ogni attentato ai diritti inviolabili dell'uomo, con un'accezione tanto ampia, quale risulta anche dagli atti della Costituente, da potersi comprendere ogni possibile tutela della vita umana, anche di quella dei viventi non nati. Si tratta di un principio caratterizzante del nostro ordinamento, che anzi — come hanno sostenuto, tra gli altri, Barile e Mortati — concorre a costituire quel nucleo di disposizioni « super-costituzionali », nei cui confronti la stessa revisione costituzionale, formalmente ammissibile, sostanzialmente altererebbe il sistema. La stessa dizione letterale dell'articolo 2, per la quale la Repubblica « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo », sottolinea — come fu ben detto in Assemblea costituente — che i diritti di cui trattasi preesistono allo Stato, sicché esso non li conferisce, ma, appunto, li riconosce. E nes-

suno può ragionevolmente dubitare che fra i diritti inviolabili dell'uomo vi sia, prima di ogni altro, quello alla vita che ovviamente comprende il diritto prioritario di nascere.

La Corte costituzionale, nella sua citata sentenza, ha ribadito, come era naturale e inevitabile, l'evidenza di tale assunto. Essa, infatti, ha riconosciuto esplicitamente il fondamento costituzionale della tutela del concepito, richiamando, appunto, l'articolo 2 della Costituzione, che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ».

Per parte sua la Corte costituzionale della Germania Federale, il 25 febbraio 1975, ha cassato una disciplina dell'aborto, simile a quella contenuta nella proposta di legge al nostro esame, che era stata approvata dal Parlamento tedesco il 18 giugno 1973, ritenendola incompatibile con la norma costituzionale secondo cui « ognuno ha diritto alla vita e all'incolumità fisica ». Con singolare chiarezza la Corte costituzionale tedesca ha ricordato che « il processo di sviluppo una volta iniziato è un divenire continuo che non consente esatte delimitazioni dei vari stadi della vita umana e non termina neppure con la nascita vera e propria: infatti i fenomeni della coscienza, specifici per la personalità umana, compaiono solo parecchi giorni dopo la nascita. Pertanto la protezione prevista dalla Costituzione non può rimanere circoscritta né all'uomo "finito" dopo la sua nascita né al nascituro autonomo e in grado di vivere. Il diritto alla vita viene garantito a chiunque viva e non è assolutamente possibile consentire distinzioni fra i vari stadi della vita che si sta formando prima della nascita, oppure tra vita fetale e vita già nata ».

È del tutto evidente che la Costituzione della nostra Repubblica conduce ad identiche conclusioni: essa non usa la espressione « persona », ma quella, ben più lata, di « uomo », la quale va evidentemente intesa nello stesso significato di

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Jeder* (ognuno) che si legge nell'articolo 2 della *Grundgesetz*.

Del resto, anche gli onorevoli Del Penino e Giovanni Berlinguer, nella loro prima relazione di maggioranza sulla materia, presentata alla Camera circa un anno fa, affermavano di ritenere che « comunque il problema della tutela del concepito abbia rilevanza costituzionale ». Essi si attestavano così su una posizione culturalmente e politicamente diversa da quella espressa dalla formula femminista « io sono mia », riferita all'embrione, che — come scrive Mastropaolo — « è la versione rispolverata del diritto di proprietà nella vecchia, reazionaria e anticostituzionale concezione di *ius utendi et abutendi* o è la riproposizione, in chiave matriarcale, dell'arcaico concetto di patria potestà in termini di *ius vitae ac necis* ».

Tuttavia i relatori di maggioranza sono giunti, nel concreto, a contraddire palesemente se stessi e, soprattutto, la Costituzione, attraverso una duplice operazione dialettica. La prima consiste nell'affermare l'ovvia verità secondo cui « il legislatore è libero di decidere come lo Stato debba adempiere il suo dovere di tutelare la vita del nascituro ». La seconda consiste nel sostenere che, nel caso di conflitto tra il diritto della donna incinta alla salute e « la vita umana potenziale », « non vi è alcun impedimento di carattere costituzionale nemmeno a stabilire la prevalenza, per un determinato periodo, del diritto di decisione della donna, rispetto ad ogni altro ».

Tale seconda affermazione è capziosa. Come non rilevare che un diritto costituzionalmente garantito — e un diritto, si badi bene, così prioritario, essenziale ed inviolabile come quello alla vita — viene annullato ove dipenda dalla incondizionata soggettività altrui?

E ancora: come non rilevare che la norma propostaci prescinde completamente dal fine di preservare la salute della donna, allorché afferma che comunque, « in ogni caso », ella può, da sola, decidere la soppressione del nascituro, con un suo esclusivo atto di volontà, anche

ove non ricorra alcuna condizione tale da menomare in alcun modo, né attuale né potenziale, il suo stato di salute?

I relatori di maggioranza — e l'arco delle forze politiche di cui sono espressione — non possono affermare che lo Stato deve « adempiere il suo dovere di tutelare la vita del nascituro » e contemporaneamente porre la sua vita nella arbitraria e assoluta discrezionalità altrui, come fanno con l'ultimo comma dell'articolo 5 della proposta di legge in discussione. Ciò contraddice non solo i valori e il contenuto della Carta costituzionale, ma anche la tradizione culturale liberal-democratica e la nostra concezione dei « diritti civili ». Essi concernono il rapporto fra individuo, società e Stato e la filosofia politica complessiva incentrata sulla persona umana come soggetto di diritti e, primariamente, del diritto a realizzarsi compiutamente.

Tale concezione ha come punto focale l'individuo e il suo muoversi nell'arco della vita dentro il complesso della società e le forme organizzative dello Stato. Di qui la nostra posizione sul « diritto a venire alla vita » e la nostra battaglia sui problemi della famiglia, che è il primo cerchio della società ed il suo pilastro fondamentale in cui si sviluppa il primo processo di realizzazione della persona umana. Questi valori, che sono contenuti nella Costituzione, dimostrano, come abbiamo detto, la straneità della proposta di legge in esame alla tradizione del nostro Paese e alla cultura che ha prodotto la nostra democrazia.

Dobbiamo ripetere che la Costituzione garantisce la protezione del concepito, protezione non solo codificata come valore programmatico, ma presente nella coscienza degli uomini e, come tale, diritto naturale che deve orientare la norma legislativa.

Questo non è stato disconosciuto da alcuno. Sappiamo bene che questa protezione può esprimersi non soltanto attraverso la tutela penale: un bene può essere tutelato in varie forme. Ma nella proposta di legge in discussione non vi è

traccia della tutela del concepito. Al contrario, si configura il diritto assoluto della donna cui consegue una privatizzazione assoluta tale da eliminare la tutela sociale del bene. Non c'è, crediamo, un diritto privato così pieno come quello previsto dalla proposta di legge in esame, perché ogni obbligazione è, in qualche modo, sempre subordinata ai riflessi pubblici e sociali, alle implicanze del terzo. Qui la donna, nella sua assoluta solitudine e con la sua personale decisione, decide discrezionalmente sulla interruzione della gravidanza. Dov'è la rilevanza del « concepito », che è futura persona?

È per questo che il rifiuto della maternità da parte della donna non può rientrare tra i suoi diritti inviolabili, che dovrebbero essere diritti soggettivi, personali, che entrano nella sfera di libertà del soggetto, ma debbono avere un quadro di riferimento nell'ordinamento che fissa i limiti e le circostanze in base ai quali l'atto stesso è consentito.

Se la norma costituzionale programmatica stabilisce un determinato valore come bene, che dovrà trovare protezione nella norma giuridica, quest'ultima non può non recepirlo come regola, come generalità di comportamento e come libertà sociale. Essa deve, ovviamente, farsi carico delle eccezioni che si possono verificare, degli stati di necessità, delle condizioni di forza maggiore, eccetera (cioè delle circostanze che contraddicono quel principio, e che non possono non essere prese in considerazione dall'ordinamento), ma non può far diventare regola la « situazione patologica », la eccezione, pena lo snaturamento della norma.

La tutela della maternità voluta dal Costituente deve essere legata ai fatti obiettivi, a misure capaci di concretarne la rilevanza giuridica in un indirizzo di comportamento generale determinato dalla legge e non può essere legata alla semplice ed esclusiva volontà del soggetto.

Nelle numerose discussioni che si sono fatte in Parlamento sulla costituzionalità delle leggi, ci siamo sempre riferiti ai valori e ai dettati che la Costituzione stabi-

lisce « in positivo ». Questo metodo è stato costante: abbiamo il dovere di verificare l'adeguatezza della legge al dettato programmatico della Costituzione cui deve seguire la norma precettiva. C'è una norma programmatica che protegge la maternità: deve esserci una qualunque norma precettiva che concreti quel dettato e gli dia rilevanza giuridica.

*La violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza di diritti e doveri tra i genitori.*

L'eguaglianza dei diritti e dei doveri dei genitori è principio chiaramente affermato dagli articoli 29 e 30 della Costituzione. Esso trova conferma negli articoli 143, 144, 147, 261 del codice civile. Il nuovo diritto di famiglia attribuisce ad entrambi i genitori la patria potestà.

Questo complesso di norme è palesemente violato dalle disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente proposta di legge. Esse infatti prevedono che la donna, anche se coniugata e convivente, possa, « in ogni caso », « ottenere l'interruzione di gravidanza », anche ove non sussistano pericoli di sorta per la sua salute, senza che il padre del nascituro — neppure nel caso in cui sia il marito della donna — abbia conoscenza di un evento che conduce alla soppressione di suo figlio. Anche più assurdamente, la norma consente al consultorio, alla struttura socio-sanitaria, al medico di fiducia di non informare il padre del nascituro, anche se marito della gestante, neppure a richiesta della donna stessa. È sufficiente che tale informazione non venga giudicata « opportuna ».

Si realizza così la singolare circostanza per cui l'esercizio di un diritto costituzionale — e tale è senza ombra di dubbio la parità dei genitori di fronte alla prole — può essere vanificato da un generico e immotivato parere di « opportunità », formulato con criteri imprecisati, e quindi soggettivi, da un qualsiasi sanitario, anche se tale giudizio non è condiviso neppure dalla stessa gestante.

*L'articolo 12 e il problema delle minorenni.*

La proposta di legge in esame conferma il grave principio dell'emancipazione per aborto, perequando, ad ogni effetto, le sedicenni alle maggiorenni e conferendo, quindi, anche ad esse la facoltà di abortire discrezionalmente. Il nostro dissenso da questa norma è totale, non solo perché essa altera profondamente il nostro ordinamento, ma anche perché pone donne giovanissime, poco più che bambine, nella drammatica condizione di decidere da sole, nella fase di turbamento intrinseco ad ogni iniziale consapevolezza di gravidanza, della vita o della morte di coloro che portano in sé. Attribuire l'esclusiva e discrezionale facoltà di una così terribile decisione a delle sedicenni significa sottoporle alle più diverse e interessate pressioni altrui e caricarle di responsabilità tali da condizionare, inevitabilmente e negativamente, il loro futuro equilibrio emotivo ed affettivo.

Ma la proposta di legge in discussione regola, in modo censurabile, anche il problema dell'aborto delle minori dei sedici anni nei primi novanta giorni di gravidanza, peggiorando ulteriormente la già grave normativa su tale materia approvata dalla Camera nel gennaio scorso. L'attuale proposta di legge facoltizza infatti il medico, il consultorio, la struttura socio-sanitaria a non consultare neppure i genitori « quando vi siano seri motivi che lo sconsigliano », e dispone che il giudice senta la donna-bambina, ma non il padre e la madre di costei. Ciò configura un sistema per il quale i genitori possono non essere neppure informati di aborti — anche ripetuti — di loro figlie minori degli anni sedici. In ogni caso il loro concorde dissenso non è ostativo all'effettuazione dell'aborto stesso.

Per gli aborti delle minori degli anni sedici, dopo i novanta giorni di gravidanza, la legge ne prevede l'effettuazione, « indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela », con le stesse procedure previste per le donne adulte.

Come si vede — in tali casi — l'emancipazione per aborto si applica anche alle ragazze di dodici, tredici, quattordici, quindici anni, che possono essere sottoposte — anche al di fuori dell'ipotesi dello stato di necessità prevista dall'articolo 54 del codice penale — ad un grave intervento chirurgico — qual è quello di aborto nelle fasi avanzate della gravidanza — anche nell'ignoranza o nel dissenso di entrambi i loro genitori. Ricordiamo al riguardo che persino leggi scandinave richiedono, per l'aborto delle minori, il consenso di chi esercita la patria potestà e la recente legge francese quello di almeno uno di essi.

La consapevolezza dell'estrema complessità e delicatezza del problema e degli aspetti negativi che qualunque soluzione comporta non può impedirci di esprimere sin d'ora il nostro pieno dissenso dalla soluzione proposta che, in vicende tanto drammatiche, consente l'annullamento del ruolo del padre e della madre.

Ciò è del resto conforme alle caratteristiche complessive della proposta di legge che, nei suoi diversi aspetti, gravemente sottovaluta o addirittura ignora il significato della famiglia cui il costume e la coscienza del Paese, prima ancora della sua Costituzione e delle sue leggi, assegnano, invece, un ruolo centrale.

*Ulteriori rilievi.*

Quanto abbiamo sin qui esposto motiva ampiamente, di per sé, il fermo dissenso del gruppo democratico cristiano nei confronti della proposta di legge in esame. Tuttavia, pur senza approfondire in questa sede tutti gli aspetti che formeranno oggetto di emendamenti, possiamo ulteriormente rilevare, sin d'ora, quanto segue.

La legge 29 luglio 1975, n. 405, che istituisce i consultori familiari, indica tra i loro compiti primari quello di tutelare la salute « del prodotto del concepimento ». È di tutta evidenza che l'esercizio di tale compito — di altissimo significato morale e sociale — che viene ribadito dall'articolo 2 della proposta di legge in discus-

sione, è incompatibile con il loro coinvolgimento in procedure abortive, come - con singolare incoerenza - è previsto dagli articoli 4 e 5 del testo sottoposto alla nostra approvazione.

L'articolo 4 introduce - diversamente dalle legislazioni abortiste straniere, che computano in settimane o in mesi lo stato di avanzamento della gravidanza - la determinazione in giorni del periodo decorrente dall'inizio della gestazione: ciò configura la necessità di computi, assai rilevanti ai fini dell'applicabilità della legge, tecnicamente impossibili. Lo stesso articolo introduce una pseudo-casistica, che dovrebbe consentire l'aborto, clamorosamente contraddetta dall'assoluta discrezionalità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Il medesimo articolo introduce un non meglio specificato concetto di « urgenza », senza precisare se esso si riferisca alle condizioni di salute delle gestanti o allo stadio della gravidanza, aprendo così la via alle più disparate discrezionalità interpretative.

L'articolo 7 consente a qualsiasi medico ospedaliero di svolgere il delicato e difficile compito, che richiede un altissimo livello di preparazione specifica, di accertare l'esistenza delle situazioni previste dall'articolo 6 e l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

L'articolo 8, valutando l'incidenza degli interventi abortivi sull'attività complessiva delle case di cura in termini di giornate di degenza anziché di numero degli interventi, apre, di fatto, la via alle cliniche specializzate in aborti, peggiorando così gravemente, sul punto, il testo a suo tempo approvato dalla Camera.

Lo stesso articolo autorizza l'effettuazione degli aborti, nei primi novanta giorni, anche nei poliambulatori pubblici, seppur subordinando tale facoltà alla costitu-

zione delle unità sanitarie locali. Tale disposto conferma la tendenza ad una grave e sistematica sottovalutazione dei rischi obiettivi che ogni intervento abortivo, almeno potenzialmente, comporta.

L'articolo 19 commina a chi si sottoponga ad aborto clandestino una semplice multa che, prevista nel contesto di un'autonoma disposizione legislativa, diverrà soltanto un illecito punito con sanzione amministrativa allorché saranno approvate le previste norme sulla depenalizzazione.

Non sembra che tale misura adeguatamente concretizzi quella disincentivazione dell'aborto clandestino che i promotori della presente legge continuamente affermano esserne il fine primario.

#### *Conclusioni.*

Onorevoli colleghi, abbiamo, a suo tempo, assunto l'impegno di fare echeggiare in Parlamento « la voce di chi non ha voce » e di difendere, con il diritto alla vita, posizioni profondamente legate alla storia, alla cultura e alla coscienza del nostro Paese. Tale impegno è, oggi, per noi, anche più grave di fronte ai terribili eventi che si sono verificati nel segno della violenza e dell'aggressione allo Stato. Essi richiedono, certo, un grande senso di responsabilità da parte di tutti, ma - soprattutto - una ferma difesa della figura morale della Repubblica che è democratica proprio perché si pone come garante della vita e della libertà di ognuno.

A questa consapevolezza, continueremo ad ispirare la nostra azione nel Parlamento e nel Paese.

GARGANI GIUSEPPE e ORSINI  
BRUNO, *Relatori di minoranza.*